



COMUNE DI BUGGIANO

PROVINCIA DI PISTOIA
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto : Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 22 della LR n. 10/10 e s.m.e.i., attinente a "Piano di recupero residenziale il Località "Vetrignano" ambito Ec2"

Analisi del documento preliminare e dei contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA).

L'AUTORITA' COMPETENTE

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 23.11.2009, la Amministrazione del Comune di Buggiano, aveva provveduto alla "... individuazione della autorità competente per la VAS, secondo analoghi criteri contenuti nella DGR 87/2009...";
- che con tale delibera l'autorità competente per la VAS (valutazione ambientale strategica), risultava essere la Giunta Comunale, la quale, secondo quanto disposto dalla medesima delibera, "... si avvarrà per tale funzione del supporto tecnico istruttorio, di uno staff tecnico...";
- che successivamente, con Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 25.07.2011, si individuava, tra l'altro, lo Staff tecnico di supporto tecnico istruttorio in materia ambientale alla Giunta Comunale, così come precedentemente indicato nella delibera del C.C. n. 54/09;
- che tale staff tecnico, in base alla Delibera di cui sopra, risultava essere composto da:
 - Responsabile dei procedimenti in materia ambientale del Comune di Buggiano, Istruttore Direttivo Bianchi Claudio;
 - Responsabile dei procedimenti in materia edilizia del Comune di Buggiano, Istruttore Tecnico Geom. Pierini Veronica;
 - Commissione del Paesaggio del Comune di Buggiano, istituita ai sensi dell'articolo 88 della L.R. n. 1/05.

CONSIDERATO:

- che successivamente, la Regione Toscana, con L.R. n. 6 del 17.02.2012 recante "*Disposizioni in materia di valutazioni ambientali...*" approvava talune modifiche alla L.R. n. 10/10, incidenti, tra l'altro, anche sull'articolo 12 (che determinava i criteri i requisiti per la individuazione della autorità competente), procedendo alla sostituzione del comma 2;
- che nello specifico, il testo dell'articolo 12 comma 2, precedentemente alla L.R. n.6/12, disponeva che "*per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nella Giunta regionale*", mentre oggi, con le modifiche introdotte dalla L.R. n.6/12, il comma 2 dispone che "*per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) ...*";

- che con tale modifica, si rileva che, l'attribuzione del ruolo di Autorità Competente per la VAS dei p/p regionali ad un soggetto terzo in grado di garantire l'autonomia e l'indipendenza tra questa e l'autorità procedente, rimarcando il principio di terzietà;

RILEVATO:

- che in adempimento a quanto sopra, la Amministrazione del Comune di Buggiano, con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2012, aveva provveduto alla *"individuazione della Autorità Competente di cui alla L.R. 10/2010 e s.m.e.i."*, individuando la nuova Autorità Competente (A.C.) per la VAS, lo Staff tecnico, quale organismo pubblico, la cui composizione risulta essere già determinata con precedente Delibera della G.C. n. 95/11;
- che la L.R. n. 6 del 17.02.2012, con l'articolo 94 - "Disposizioni transitorie", al comma 1, dispone che: *"Ai procedimenti di VAS avviati a far data dall'entrata in vigore della l.r. 10/2010, e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti"*;
- che nel caso di specie, il procedimento di consultazione con i SCA si è già avviato con la acquisizione dei relativi pareri e/o contributi, e che per effetto di quanto sopra indicato, l'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, secondo la procedura di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/10, è oggi di competenza della Autorità Competente, individuata nello "Staff Tecnico", con D.C.C. n. 5/12;

tutto ciò premesso, considerato e rilevato,

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 95 del 25.07.2011, attinente la *"individuazione del Soggetto proponente e Staff tecnico di supporto alla G.M., quale autorità competente per V.A.S. "*;

VISTA la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2012, attinente la *"individuazione della Autorità Competente di cui alla L.R. 10/2010 e s.m.e.i."*, resasi necessaria a seguito della L.R. n.6/2012, che aveva apportato modifiche alla L.R. n. 10/10;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 30.10.2012 e successiva modifica con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2013;

CONSIDERATO che il presente processo valutativo di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/10, risulta essersi attivato prima della data della delibera del C.C. n. 61 del 30.10.2012, di talchè il presente provvedimento sarà espletato secondo quanto indicato dalla delibera del C.C. n. 5 del 31.01.95, e quindi avvalendosi delle competenze della A.C. (staff tecnico), come indicato nella delibera del C.C. n. 5 del 12.04.2012;

RILEVATO che a seguito della delibera del CC n. 5/2012, l'Autorità Competente in materia di V.A.S., risulta essere stata individuata nello "Staff Tecnico", la cui composizione era stata già determinata con Delibera della G.C. n.95/11 e precisamente composta da:

- Responsabile dei procedimenti in materia ambientale del Comune di Buggiano, Istruttore Direttivo Bianchi Claudio;
- Responsabile dei procedimenti in materia edilizia del Comune di Buggiano, Istruttore Tecnico Geom. Pierini Veronica;
- Commissione del Paesaggio del Comune di Buggiano, istituita ai sensi dell'articolo 88 della L.R. n.1/05;

VISTO il Documento preliminare (di seguito DP) del febbraio 2012, redatto dal Soggetto Proponente (di seguito SP) ai sensi dell'articolo 22 c.1 della L.R. 10/10 attinente a "Piano di recupero residenziale il Località "Vetrignano" ambito Ec2";

VISTA la nota del SP in data 27 febbraio 2012, con la quale veniva trasmesso il DP alla Giunta Comunale, (quale ex Autorità Competente);

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 01.03.2012, con la quale la stessa Giunta Comunale, deliberava *"Avvio processo valutativo e procedura di verifica assoggettabilità VAS..."* per il PDR in oggetto;

PRESO ATTO che con nota del 02.03.2012 prot. n. 2857, l'AC ha avviato le consultazioni con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA), richiedendo loro un parere e/o contributo da inoltrare entro e non oltre il 05.04.2012;

RILEVATO che successivamente sono pervenute a Questo Ente n. 4 pareri e/o valutazioni da parte dei SCA, tutti pervenuti, tramite fax e/o per posta ordinaria, entro i termini;

VISTA la L.R. n. 10/10, con particolare riferimento a quanto contenuto nell'articolo 22, così come modificata con la L.R. n.6/2012;

PROCEDE

- A) all'ascolto della illustrazione del documento preliminare e del relativo documento integrativo, da parte del Soggetto Proponente;
- B) alla analisi dei contributi pervenuti dai SCA;
- C) alla emissione del provvedimento di verifica, sentito il Soggetto Proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, come di seguito indicato.

A) ILLUSTRAZIONE DEL D.P. DA PARTE DEL S.P.

Il SP, procede alla illustrazione del DP, da esso redatto il 27 febbraio 2012, dando lettura del medesimo.

Durante l'esposizione, è emerso che il previsto PDR, insiste in un contesto collinare su di un'area posta in località "Vetrignano", della superficie territoriale di circa mq 6.000, dove una volta sorgeva una struttura ricettiva denominata "Saltincielo" e da molto tempo non più attiva: Tale struttura è stata successivamente utilizzata ai fini residenziali ed oggi è in stato di abbandono e degrado, determinando una situazione incompatibile sotto il profilo paesaggistico, oltre che costituire degrado fisico e socio economico, in un ambito di paesaggio caratterizzato da terrazzamenti coltivati con ulivi e che il vigente R.U., ha classificato appartenere ad "aree agricole di collina di pregio paesaggistico".

L'obiettivo che si pone il PDR è quello di recuperare il complesso edilizio, attraverso interventi di sostituzione edilizia, con apposita disciplina tecnica coerente alle indicazioni e prescrizioni contenute nell'allegato "C" alle NTA del RU recante *"Disciplina per gli interventi nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola"*, rimuovendo sia il degrado fisico che una incompatibilità paesaggistica.

Il PDR, che prevede il recupero delle attuali volumetrie di circa mc 1500, ipotizzando la realizzazione di circa 6 o 7 unità abitative, sarà pertanto sopportato da specifiche norme, aventi anche valenza di natura paesaggistica, al fine di garantire un corretto inserimento di un'architettura di qualità in ambito collinare, dettando la disciplina delle modalità esecutive dell'intervento, la indicazione dell'uso di materiali e tecniche costruttive, e ponendo particolare attenzione alla ubicazione dei volumi recuperati che, per quanto più possibile, dovranno seguire l'andamento del terreno.

Oltre alla particolare attenzione che dovrà essere posta per la tutela paesaggistica, il PDR, sarà impostato con la coerenza del principio dello sviluppo sostenibile, attraverso una serie di interventi, così articolati:

- le costruzioni di progetto, per quanto possibile e compatibilmente con la morfologia del terreno, dovranno essere ubicate in idonea posizione, tenuto conto della esposizione solare e dei venti dominanti, al fine di contenere i consumi energetici, sfruttando fonti energetiche gratuite [Disciplina di Piano di PTC art. 70 c. 4 let.a)];
- le costruzioni di progetto, dovranno essere progettate con criteri tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare il risparmio energetico e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione, incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, dotati di tutti i dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione individuale dei consumi e la personalizzazione del microclima, [Disciplina di Piano di PTC art. 70 c. 4 let.a)];
- il fabbisogno energetico dovrà essere garantito da impianti solari termici per la produzione di acqua calda (con un minimo del 60% del fabbisogno ad unità abitativa [Allegato "B" delle NTA

del RU art. 26 comma 1)] e da impianti fotovoltaici (o altri alternativi) per il fabbisogno di energia elettrica, (con un minimo di 1 Kwatt ad unità abitativa di cui [Allegato "B" delle NTA del RU art. 27 comma 1)] e comunque nei limiti indicati dalle vigenti norme nazionali;

- al fine del contenimento del fabbisogno idrico da acquedotto comunale, ogni unità abitativa, dovrà essere dotata di un sistema di recupero delle acque piovane, (minimo di lt 3.000), al fine di garantire l'approvvigionamento idrico non potabile per gli scarichi dei wc servizi igienici, lavaggi piazzali, pavimenti, irrigazione ecc., [Allegato "B" delle NTA del RU art. 32 comma 4)];
- al fine di incentivare la raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ove possibile, dovrà essere eseguita apposita isola ecologica [Disciplina di Piano di PTC art. 70 c. 3 let.b)].

Con riferimento poi al successivo contributo inoltrato da Regione Toscana, oggetto di successiva valutazione, il S.P. precisa che il presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i., tiene conto delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 6 del 17.02.2012, ed in particolare, alla nuova identificazione della Autorità Competente, che a seguito della L.R. n.6/12 sopra citata, risulta essere Questo Staff Tecnico, così come disposto dalla D.C.C. n. 5 del 12.04.2012.

Per l'analisi delle osservazioni contenute nel medesimo contributo della Regione Toscana, si rimanda alle considerazioni di cui alla successiva lettera b) punto 4.

B) ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DAI SCA, entro i termini (05.04.2012)

1) Contributo Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio del 13.03.2012 prot. n. 3311/Vi/001, anticipata via fax il 13.03.2012, successivamente acquisita agli atti del Comune di Buggiano il 15.03.2012 prot. n. 3576.

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 20 della L.R. 10/10, come già sopra richiamato, il Consorzio del Padule di Fucecchio (con specifiche competenze, tra l'altro, della manutenzione delle opere idrauliche, tutela del rischio idraulico e tutela ambientale) è stata interpellata per la acquisizione di parere.

Il Consorzio del Padule di Fucecchio, con tale nota, preso atto del DP trasmesso, rileva:

- *"...lo scrivente Consorzio prende atto degli intenti volti al conseguimento della minima invasività prevista dal succitato piano di recupero sotto l'aspetto ambientale ed idraulico..."*;
- *"... le considerazioni e le iniziative... ci appaiono rivolte alla sostenibilità di tali scelte segnatamente nell'ambito della criticità e della fragilità idraulica del territorio sul quale si dovrà attuare il progetto..."*;

"...l'Ente scrivente si trova perfettamente allineato agli intendimenti sopra esposti volgendosi da sempre verso il conseguimento della maggiore possibile sicurezza idraulica...";

Ciò rilevato, il Consorzio del Padule di Fucecchio, ha altresì mosso talune osservazioni, che possono essere così sintetizzate:

- *dovrà essere posta particolare cura nella valutazione della liceità del recapito di tale condotta ... (smaltimento delle acque piovane) ... sotto il punto di vista della sostenibilità della diversa portata idraulica oltre che dell'integrità e durevolezza del medesimo"*;
- *la compensazione volumetrica delle acque piovane... dovrà avere come risultanza la sostanziale equivalenza dello scolmato dell'area soggetto all'intervento... in modo da non gravare, seppur in maniera indiretta, sulla portata dei bacini imbriferi delle aste idrauliche, anche minori, che coincidono, tutto o in parte, con l'area di specie."*

Questa A.C., preso atto delle osservazioni sopra esposte, ritiene di prescrivere, preventivamente all'approvazione del PDR:

studi specifici attinenti la compensazione volumetrica delle acque piovane, tale da avere come risultanza la sostanziale equivalenza dello scolmato dell'area soggetto all'intervento... in modo da non gravare, seppur in maniera indiretta, sulla portata dei bacini imbriferi delle aste

idrauliche, anche minori, che coincidono, tutto o in parte, con l'area di specie, il tutto attraverso il rilascio della autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia di Pistoia per il rispetto della norma 13 del DPCM 5/11/99.

2) Contributo Autorità di Bacino del Fiume Arno del 22.03.2012 prot. n. 1316 pervenuta al Comune di Buggiano in data 30.03.2012 prot. n. 4430.

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 20 della L.R. 10/10, come già sopra richiamato, l'autorità di Bacino del Fiume Arno (Ente al quale è affidata l'attività di pianificazione e programmazione in tema di difesa del suolo alla scala del bacino idrografico) è stata interpellata per la acquisizione di parere.

L'Autorità di Bacino del Fiume Arno, con tale contributo ha evidenziato che *"... l'ambito territoriale, individuato dal perimetro del piano di recupero, comprende aree classificate con PF1 (pericolosità moderata da frana)" ... (di cui al PAI) e che gli interventi "... sono disciplinati dall'art. 12 del PAI che consente ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni di sicurezza ed i processi geomorfologici dell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze"*.

Ai fini del rischio idraulico, l'Autorità di Bacino, dopo il richiamo degli artt. 27 e 32 delle NTA del PAI, e quanto in essi contenuto, rileva che *"... gli interventi oggetto della presente pratica ... risultano pertanto ammissibili alle condizioni sopra richiamate, per quanto di competenza, in virtù dell'art. 8 del PAI."*

Questa AC, prende atto dell'espressione di ammissibilità degli interventi oggetto di PDR, espressa dalla Autorità di Bacino del Fiume Arno, e rileva che la verifica delle condizioni di sicurezza di cui sopra, risulti necessaria ai fini della ammissibilità degli interventi e come tale, debba costituire prescrizione alla esecuzione degli interventi medesimi.

3) Contributo Azienda U.S.L. 3 Pistoia, Zona Valdinievole del 31.03.2012 prot. n.14887, anticipata via fax nel marzo 2012, ed acquisita agli atti del Comune di Buggiano il 07.04.2012 prot. n. 4852.

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 20 della L.R. 10/10, come già sopra richiamato, l'Azienda U.S.L. 3 Pistoia, Zona della Valdinievole (con specifiche competenze, tra l'altro, sanitarie e di tutela della salute) è stata interpellata per la acquisizione di parere.

L' Azienda U.S.L. 3 Pistoia, Zona della Valdinievole, con tale nota, preso atto del DP trasmesso, rileva:

- "...ai fini del contributo istruttorio, fatto salvo il rispetto ed il possesso dei requisiti stabiliti da altre Leggi e/o Regolamenti speciali, è stato preso atto di quanto comunicato in oggetto, senza osservazioni di merito."

Questa A.C., prende atto che la Azienda U.S.L. 3 Pistoia, Zona Valdinievole, non ha rilevato alcuna osservazione di merito.

4) Contributo Regione Toscana (Direzione Generale della Presidenza e Settore Strumenti della Valutazione, Programmazione Negoziata e Controlli Comunitari) del 04.04.2012 prot. n. AOOGR/98587/F00.20, anticipata via fax in data 04/04/2012 ed acquisita agli atti del Comune di Buggiano il 05.04.2012 prot. n. 4683, successivamente inoltrata per corrispondenza ed acquisita agli atti del Comune di Buggiano il 11.04.2012 prot. n. 4927.

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 20 della L.R. 10/10, come già sopra richiamato, la Regione Toscana (Ente al quale è affidata, tra l'altro, specifiche competenze in materia di pianificazione territoriale e di valutazione di sviluppo sostenibile) è stata interpellata per la acquisizione di parere.

Regione Toscana, con tale nota, formula una serie di osservazioni, che possono essere così articolate:

- 1) L'elenco dei SCA consultati non comprende la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e la Soprintendenza per i Beni Archeologici, rilevando che *"sarebbe stato auspicabile consultare anche tali soggetti"*;
- 2) il DP non contiene:
 - a) una descrizione del progetto di recupero delle volumetrie;
 - b) informazioni di quadro conoscitivo riguardanti le risorse suolo, risorsa idrica ed energia;
- 3) in relazione alla risorsa acqua *"il fabbisogno idrico per uso potabile per le 6/7 nuove unità abitative non è stato verificato l'effettiva possibilità di approvvigionamento..."*
- 4) il DP *"non fornisce soluzioni tecniche specifiche da adottare per la realizzazione delle reti fognarie, per gli impianti di recupero delle acque piovane provenienti dalle nuove superfici impermeabilizzate che presuppongono sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque, oltre che per la soluzione dell'approvvigionamento idrico ad uso domestico ed irriguo"*;
- 5) Per il fabbisogno energetico, si osserva che *"...non si dà atto di come, a livello normativo, saranno garantiti tali obiettivi ... (produzione del 60% di acqua calda con impianti solari termici per ogni unità abitativa) ... anche in relazione agli impatti sull'ambiente e al loro inserimento nel paesaggio"*;
- 6) La Regione Toscana, ritiene che *"...l'intervento previsto dal Piano di Recupero sia escludibile da VAS a condizione che l'AC tenga in considerazione, nel provvedimento di verifica di assoggettabilità, le osservazioni di cui sopra e dia atto delle indicazioni di seguito riportate:*
 - *siano definite regole, indirizzi e parametri gestionali a garanzia di una pianificazione attuativa e progettuale improntata alla "sostenibilità" degli interventi previsti;*
 - *siano condotti studi specifici di fattibilità e pericolosità idraulica volti a dare indicazioni sulla reale situazione dei rischi e sulle relative misure preventive di attenuazione, sui piani di indagine di dettaglio da seguire preventivamente o contestualmente all'approvazione del piano di recupero al fine di garantire le migliori condizioni di sostenibilità ambientale e le possibili alternative ai fini dell'intervento;*
 - *si consiglia infine di supportare la progettazione con l'adozione delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGRT n. 322/2005 come modificata da DGRT n. 218/2006) che forniscono un sistema di valutazione della qualità in riferimento alle caratteristiche di sostenibilità dell'intervento."*
- 7) Infine, in ultimo, rileva le modifiche introdotte alla L.R. n. 10 del 12.02.2010 apportate recentemente con la L.R. n. 6 del 17.02.2012 (in vigore dal 8 marzo 2012), rilevando che, *"...per il procedimento in oggetto dovranno essere osservate le disposizioni previste ai sensi dell'art. 94 co.1 "Disposizioni transitorie".*

Questa AC:

Vista l'osservazione della Regione Toscana, come sopra sintetizzata ed articolata;

Vista la documentazione tecnica prodotta dal tecnico incaricato del Soggetto promotore del PDR, a precisazione di alcuni aspetti relativi alla risorse suolo ed acqua, pervenuta a Questo Ente rispettivamente il 02.04.2013 prot. n. 4361 ed in data 04.06.2013 prot. n. 7488, rileva e controdeduce come segue.

Nel merito della osservazione di cui al punto 1).

Nell'elenco degli SCA non risulta esservi la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le seguenti motivazioni:

- a) l'area di cui trattasi non è identificata come bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs 22.01.2004 n.42;
- b) la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio non risulta nell'elenco degli SCA in quanto Questa AC è composta dai membri della Commissione per il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 87 della LR n. 1/05, che è dotata di competenza su questioni paesaggistiche, in

adempimento al suo esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche che la Regione ha delegato ai Comuni;

c) l'area di cui trattasi non è identificata tra quelle aree di interesse archeologico, mappate nella "Carta Archeologica della Provincia di Pistoia", che costituisce sia "carta del rischio archeologico", sia "carta delle risorse archeologiche". Resta fermo che, durante gli eventuali futuri lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo del rispetto degli artt. 90 e ss. Del D.Lgs 42/04, degli artt. 822, 823 ed 826 del Codice Civile e dell'articolo 733 del Codice Penale.

Nel merito della osservazione di cui al punto 2).

Questa A.C., visionata la documentazione del 02.04.2013 prot. n. 4361, pervenuta da parte del tecnico incaricato dal Soggetto promotore del PDR, può rilevare quanto segue:

suolo: stato attuale

Superficie a verde (coefficiente di permeabilità 1) = mq 2021,66

Superficie inghiaiaata (coefficiente di permeabilità 0,5) mq 1326,98 x 0,5 = mq 663,49

TOTALE = mq 2685,15

suolo: stato di progetto

Superficie a verde (coefficiente di permeabilità 1) = mq 3661,29

Incremento della superficie a verde (permeabile) = mq 976,14

La soluzione progettuale contenuta nella documentazione prodotta, individua n. 7 unità abitative, dotate tutte di pertinenze esclusive.

Risorsa idrica:

Le notizie relative a tale risorsa, sono indicate al successivo punto 4), cui si rimanda.

Energia e fonti energetiche rinnovabili:

Le notizie relative a tale risorsa, sono indicate al successivo punto 4), cui si rimanda.

Nel merito di cui al punto 3).

Questa A.C., visionata la documentazione del 04.06.2013 prot. n. 7488, pervenuta da parte del tecnico incaricato dal Soggetto promotore del PDR, rileva che, ove il soddisfacimento del fabbisogno idrico non fosse garantito dall'acquedotto comunale, *"...la Soc. San Matteo srl attiverà la realizzazione di uno o più pozzi di attingimento acque, che, opportunamente trattate, andranno ad integrare o, se del caso, sostituire l'apporto del pubblico acquedotto"*.

Nel merito della osservazione di cui al punto 4).

Questa AC, prende atto che nel merito delle reti fognarie (nere), il DP, rileva che:

"La zona, posta in zona collinare, non è servita da fognatura nera comunale".

Sulla base di tale rilievo, Questa A.C., ritiene che non sia necessaria la preventiva conoscenza delle *"soluzioni tecniche specifiche da adottare"*, ma che tali impianti fognari da eseguire, siano coerenti con le disposizioni del D.Lvo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.e.i., e della L.R. n. 20 del 31.05.2006, con la necessaria acquisizione della autorizzazione allo scarico fuori fognatura.

Questa A.C., ritiene pertanto prescrittivi gli adempimenti previsti dalle normative sopracitate.

Questa AC, prende atto che nel merito delle reti fognarie (bianche), il DP, rileva che:

"Nell'area oggetto di intervento, non è presente una fognatura di raccolta delle acque piovane, che possa essere utilizzata".

Nel merito degli impianti per il recupero delle acque piovane provenienti dalle nuove superfici impermeabilizzate, il DP rimanda all'articolo 32 dell'allegato B delle NTA del RU, in cui, i commi 3 e 4, dispongono di soluzioni tecniche specifiche per l'uso razionale della risorsa "acqua", ivi compreso il sistema di raccolte delle acque meteoriche, attraverso la installazione di una cisterna della capienza minima di lt 3.000 ad unità abitativa. Tali soluzioni, nel caso del presente PDR in cui si configurano interventi di sostituzione edilizia, hanno peraltro il carattere della prescrizione, come indicato nel comma 1 del medesimo art. 32 sopra citato.

Questa AC, prende atto che nel merito dell'approvvigionamento idrico, il DP, rileva che:

"La zona risulta servita da acquedotto comunale".

Si rileva inoltre che, a seguito della nota del tecnico incaricato dal Soggetto promotore del PDR, l'approvvigionamento idrico per gli usi domestici e potabili sarà effettuato tramite l'acquedotto pubblico ed ove questo non sia sufficiente a *"... garantire in assoluta sicurezza l'apporto idrico necessario"*, sarà eseguita la *"... realizzazione di uno o più pozzi di attingimento acque, che, opportunamente trattate, andranno ad integrare o, se del caso, sostituire l'apporto del pubblico acquedotto."*

Questa A.C., preso atto della precisazione di cui sopra, prescrive che, nel caso di esecuzione di pozzi finalizzati alla ricerca di acque sotterranee per usi potabili, sia prescritta la preventiva autorizzazione a tale ricerca, nonché la successiva idonea certificazione dell'acqua, per usi potabili.

Nel merito della osservazione di cui al punto 5).

Questa AC, prende atto che nel merito del fabbisogno energetico, il DP indica che gli interventi volti a tale fabbisogno, con taluni obiettivi minimi da garantire, dovevano risultare coerenti agli articoli 26 e 27 dell'allegato B delle NTA del RU.

Tali articoli dispongono appunto il raggiungimento di obiettivi minimi, con l'obbligo di ricorrere a fonte energetica rinnovabile per soddisfare almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda, (art. 26 c.1) e l'obbligo di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in modo da garantire una produzione minima di 1 KW per ciascuna unità immobiliare (art. 27 c.1).

Tali soluzioni, nel caso del presente PDR in cui si configurano interventi di sostituzione edilizia, hanno peraltro il carattere della prescrizione, come indicato nell'articolo 26 c. 1 e nell'articolo 27 c. 1 sopra citati.

Questa A.C., tenuto conto di quanto sopra ed in relazione agli impatti sull'ambiente e al loro inserimento nel paesaggio, suggerisce la posa di tegole solari e fotovoltaiche, completamente integrate nella copertura, al fine di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale.

Nel merito della osservazione di cui al punto 6).

Questa AC, concorda con quanto osservato dalla Regione Toscana, ritenendo quanto segue:

- la pianificazione attuativa e progettuale, dovrà essere improntata alla "sostenibilità" degli interventi, rispettando, a tal fine, quanto indicato al paragrafo 3.1.4. del D.P.;
- siano condotti studi specifici di fattibilità e pericolosità idraulica volti a dare indicazioni sulla reale situazione dei rischi e sulle relative misure preventive di attenuazione, sui piani di indagine di dettaglio da seguire preventivamente o contestualmente all'approvazione del piano di recupero al fine di garantire le migliori condizioni di sostenibilità ambientale e le possibili alternative ai fini dell'intervento;
- si consiglia infine di supportare la progettazione con l'adozione delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGRT n. 322/2005 come modificata da DGRT n. 218/2006) che forniscono un sistema di valutazione della qualità in riferimento alle caratteristiche di sostenibilità dell'intervento."

Nel merito della osservazione di cui al punto 7).

Questa AC, sulla base di quanto precedentemente indicato nel dispositivo del presente documento e descritto prima di procedere all'ascolto del SP ed all'analisi dei contributi SCA, ha ampiamente rilevato la adesione alle disposizioni indicate nell'art. 94 c. 1 della L.R. n. 6/12, evidenziando la sostituzione della AC, oggi costituita dal presente Staff Tecnico ed in linea alle vigenti disposizioni, in luogo di quella precedente, Giunta Comunale.

C) EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i.

PREMESSA

Le analisi svolte sul DP e sui contributi pervenuti, dovranno consentire a Questa AC, di verificare se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente, conseguenti alle trasformazioni territoriali previste dal PDR in oggetto, emettendo il successivo provvedimento di verifica (L.R. 10/10 art. 22 c.4).

Prima di procedere a tale verifica, in via preliminare, si reputa fondamentale "circoscrivere" il più possibile ciò che si intende per "impatto significativo sull'ambiente".

Si ritiene innanzitutto acquisire la definizione data dall'art.4 della L.R. 10/10, ove per **impatto ambientale** si intende *"... l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani e programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa"*.

Quindi, ogni piano, inteso come atto di pianificazione, (come nel caso di cui trattasi), che prevede una trasformazione del territorio, determina certamente una alterazione dell'ambiente, ed in cui, in questa sede, ne va apprezzata la sua consistenza **"significativa"**, come indicato dall'articolo 22 c. 4 della L.R. n. 10/10, prima richiamato e, nell' ipotesi che tale valutazione sia ritenuta **"significativa"**, il PDR di cui trattasi, dovrà essere assoggettato a VAS.

Per stabilire quindi la portata del termine **"significativo"**, oltre ad evidenziare taluni sinonimi quali **"notevole"**, **"rilevante"**, si ritiene che in questo ambito settoriale, sia opportuno rilevare quale siano quei piani che secondo la normativa, sono obbligatoriamente assoggettati a VAS, con un implicito riconoscimento di un **"impatto significativo sull'ambiente"**.

Ai sensi dell'art. 5 c.2 let. a), sono obbligati a VAS, quei piani *"... della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA di cui agli allegati II, III, e IV del D.Lgs 152/2006"*.

Ai sensi dell'art. 5 c.2 let. b), sono altresì obbligati a VAS, quei piani attinenti *"... siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica ..."*.

Analizzando gli allegati II, III, e IV del D.Lgs 152/2006, ci rendiamo conto che:

- l'allegato II, attiene un elenco di progetti di competenza statale di grande impatto ambientale (ad esempio, raffinerie di petrolio, centrali termiche, trattamento di combustibili nucleari, elettrodomesti ecc.)
- l'allegato III, attiene un elenco di progetti di competenza regionale, anch'essi di grande impatto ambientale (ad esempio, recupero di suoli dal mare per una superficie superiore a 200 ha, utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazioni superiori a lt 100 al secondo, impianti termici per la produzione di energia elettrica superiore a 150 MW ecc.
- l'allegato IV, attiene un elenco di progetti ancora di competenza regionale, ma sottoposti alla verifica di assoggettabilità ed anch'essi di grande impatto ambientale (ad esempio, per quanto indicato al punto "8.Altri progetti", di tale allegato, si individuano i progetti attinenti villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc).

Tali progetti, con particolare riferimento a quelli indicati nell'allegato IV prima menzionati, come vedremo più avanti, costituiranno un significativo parametro ai fini dell'espressione del presente parere.

Si può pertanto ritenere, che gli allegati di cui sopra, individuano una serie di progetti che, per dimensioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzione di rifiuti, grado di inquinamento e

disturbi ambientale, potenzialità di rischio per la salute umana, individuano un "significativo" impatto sull'ambiente,

PROVVEDIMENTO

Questa AC, valutato il DP ed i contributi pervenuti dai SCA, ritiene che il PDR (e le relative trasformazioni ivi previste), non determina impatto significativo sull'ambiente e come tale escluso da VAS, per le seguenti motivazioni:

- a) per dimensioni: il PDR è finalizzato al recupero delle volumetrie già esistenti e già destinate alla residenza, con interventi di sostituzione edilizia, in linea con le disposizioni del RU;
- b) per utilizzazione delle risorse naturali: le trasformazioni previste dal PDR, determineranno un modesto incremento dell'uso delle risorse del territorio, peraltro contenuto attraverso una serie di azioni puntuali volte ad un uso razionale delle stesse, secondo criteri improntati all'uso di tecniche della bio-edilizia, al contenimento energetico, sfruttando fonti energetiche gratuite, al recupero delle acque piovane ed all'incentivazione della raccolta differenziata;
- c) per produzione di rifiuti: le trasformazioni territoriali previste dal PDR, per le considerazioni già esposte, non determineranno una significativa produzione di rifiuti, che comunque saranno stoccati in apposita isola ecologica, con successivo smaltimento differenziato;
- d) per grado di inquinamento e disturbi ambientali : le trasformazioni previste dal PDR, stante quanto emerso dal DP e dalle considerazioni effettuate dai SCA, sono improntate sul concetto dello sviluppo sostenibile, attraverso una serie di azioni, volte anche al contenimento dei fattori inquinanti e di disturbo ambientale, tali da essere considerate trascurabili;
- e) per potenzialità di rischio e per la salute umana: il PDR di cui trattasi, non produce alcun elemento tale da concretizzare tale rischio: gli scarichi di civile abitazione delle nuove unità, dovranno essere opportunamente trattati secondo le disposizioni di cui al Dlgo 152/2006 e L.R. n. 20/2006.

Il PDR in oggetto, pur escluso da V.A.S., dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il PDR dovrà contenere studi specifici attinenti la compensazione volumetrica delle acque piovane, tale da avere come risultanza la sostanziale equivalenza dello scolmato dell'area soggetto all'intervento... in modo da non gravare, seppur in maniera indiretta, sulla portata dei bacini imbriferi delle aste idrauliche, anche minori, che coincidono, tutto o in parte, con l'area di specie, il tutto attraverso il rilascio della autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia di Pistoia per il rispetto della norma 13 del DPCM 5/11/99;
- 2) Il PDR dovrà contenere studi specifici di fattibilità e pericolosità idraulica volti a dare indicazioni sulla reale situazione dei rischi e sulle relative misure preventive di attenuazione, sui piani di indagine di dettaglio da seguire preventivamente o contestualmente all'approvazione del piano di recupero al fine di garantire le migliori condizioni di sostenibilità ambientale e le possibili alternative ai fini dell'intervento;
- 3) Il PDR, dovrà contenere studi specifici atti a verificare che gli interventi, sotto il profilo geologico, siano attuati in condizioni di sicurezza, non determinino condizioni di instabilità e non modificano negativamente le condizioni di sicurezza ed i processi geomorfologici dell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze;
- 4) Il PDR, sia a livello di pianificazione che nella successiva fase progettuale, dovrà essere improntato alla "sostenibilità" degli interventi, rispettando, a tal fine, quanto indicato al paragrafo 3.1.4. del D.P., nonché quanto prescritto nell'allegato "B" delle NTA del RU del Comune di Buggiano, recante *"Criteri di progettazione per la sostenibilità ambientale ed il comfort abitativo"*;
- 5) Nel caso in cui il fabbisogno idrico non fosse garantito dall'acquedotto comunale, il Soggetto attuatore del PDR, dovrà provvedere alla esecuzione di uno o più pozzi di attingimento acque, atti ad integrare e/o sostituire l'apporto del pubblico acquedotto, acquisendo necessariamente la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente competente per la ricerca di acque sotterranee e successiva certificazione dell'acqua per usi potabili;

- 6) Gli scarichi originati dalle civili abitazioni, dovranno essere adeguatamente trattati ed i relativi impianti fognari da eseguire, dovranno essere coerenti con le disposizioni del D.Lvo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.e.i., e della L.R. n. 20 del 31.05.2006, acquisendo necessariamente la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente competente per la autorizzazione allo scarico fuori fognatura.

Sono altresì indicati i seguenti consigli:

- a) al fine di incentivare l'edilizia sostenibile si consiglia di supportare la progettazione con l'adozione delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGRT n. 322/2005 come modificata da DGRT n. 218/2006) che forniscono un sistema di valutazione della qualità in riferimento alle caratteristiche di sostenibilità dell'intervento;
- b) al fine di mitigare l'impatto sul paesaggio conseguente alla installazione di impianti solari e fotovoltaici, si suggerisce l'uso di tegole solari e fotovoltaiche, completamente integrate nella copertura.

Buggiano lì 18-04-2013

L'Autorità Competente (D.C.C. n. 5 del 12.04.2012)

I.D. Bianchi Claudio, (RUP tutela ambientale)

I.T. Geom. Pierini Veronica, (RUP edilizia privata)

I componenti della Commissione del Paesaggio, (istituita ai sensi art. 89 L.R. n. 1/05), per le funzioni paesaggistiche:

Ing. Giuntoli Mario

Arch. Agnelli Roberto

Arch. Melosi Daniele

